

Tribuna sui concorsi universitari

Una storia infinita

I concorsi di otorinolaringoiatria degli anni 1988 e 1992

a cura di Leonardo Bosi

Caro Bosi
intendendo dare la più ampia diffusione alle mie osservazioni sulla lettera che il MURST mi ha richiesto sul parere del Consiglio di Stato circa la nullità dei concorsi di Otorinolaringoiatria del '88 e del '92, ti invio una copia della stessa affinché, se lo riterrai opportuno, tu la possa pubblicare sul vostro Notiziario.

In attesa di un tuo parere, ti invio i miei più cordiali saluti.

Giorgio Molinari

Ricevo la presente lettera con documentazione precisa e dettagliata da parte del collega Giorgio Molinari riguardante la nullità dei concorsi di otorinolaringoiatria del 1988 e del 1992: di particolare rilevanza è il fatto che tale lettera descrive reati, riassume la inerte situazione attuale (nonostante la Magistratura abbia sancito ufficialmente l'esistenza di tali reati), e soprattutto ha il carattere di ufficialità come carteggio con il MURST.

Invito i lettori ad analizzare accuratamente il documento Molinari: come si potrà ben vedere il "Sistema" è viscoso ed oppone una resistenza enorme al ripristino della legalità. Per gli amanti del Cinema suggerisco che quanto contenuto sarebbe degno di poderosa e fortunata sceneggiatura: ricordo tuttavia che in passato fu presentato un film ("La Cattedra", girato proprio al Politecnico di Milano al quale io appartengo), che ebbe relativo successo perché assimilato al fantascientifico.

Nel nostro caso invece la realtà supera ampiamente la fantasia! I migliori auguri comunque ai lettori

Leonardo Bosi

Il fatto

Cari Colleghe, preferisco ora riassumere preventivamente le vicende dello Scandalo dell'Otorinolaringoiatria (la lettera mausola viene utilizzata per un certo rispetto che si deve ad una situazione concorsuale che non trova precedenti storici nella memoria di alcuno di noi). Recentemente, infatti, la Cor-

te di Cassazione (V sezione, presieduta dal Dott. Giorgio LATTANZI) (in data 5/11/2001), con sentenza n. B03041/2001 (confermando le precedenti sentenze) si è espressa in maniera definitiva sui reati commessi in occasione dei concorsi a posti di Professore Ordinario, per le cattedre di otorinolaringoiatria (raggruppamento F1500 - at-

tualmente med 31 e 32) banditi nel 1988 e nel 1992, con la conferma della condanna per i cattedratici che erano imputati per abuso d'ufficio, falso ideologico e violenza privata, seppure con diversi gradi di responsabilità. Si trattava dei concorsi banditi:

- nel 1988 (16 ruoli): Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Catania, Chieti, Messina (2), Milano, Modena, Napoli, Padova, Roma Sapienza (2), Trieste e Verona;

- nel 1992 (9 ruoli): Cagliari, Catanzaro, Ferrara, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Sassari e Torino.

I cattedratici condannati sono i Proff.: MOTTA Giovanni (Napoli Federico II x 1988 e 1992), DE VINCENITIS Italo (Roma Sapienza x 1988), CALEARO Carlo Vittorio (Ferrara x 1992), CATALANO Giovanni Battista (Catania x 1992), COLLETTI Vittorio (Verona x 1992), CONTICELLO Salvatore (Torino x 1988), PEZZAROSSA Gaspare (Napoli Federico II x 1988) e PUXEDDU Paolo (Cagliari x 1988). Le commissioni dei concorsi erano presiedute nel 1988 dal Prof. Paolo PUXEDDU e nel 1992 dal Prof. Carlo Vittorio CALEARO. Particolarmente grave è stata valutata dai giudici la posizione del Prof.

Giovanni MOTTA, che è stato condannato per reati commessi in occasione di entrambi le tornate concorsuali.

In tali concorsi sono risultati vincitori quattro figli di cattedratici: MOTTA Gaetano (Napoli II Università), DE VINCENITIS Marco (Roma Sapienza) e GALLETTI Francesco (Messina) nel 1988 e OTTAVIANI Francesco (Milano) nel 1992.

Enorme scalpore ha suscitato tale vicenda, che ha occupato ampiamente quotidiani e periodici italiani (Corriere della Sera, Repubblica, Messaggero, Mattino, Resto del Carlino, Stampa, Tempo, Indipendente, Roma, Giornale di Napoli, Telegiornale, Panorama, Espresso, etc.), ha destato scandalo anche su quotidiani e riviste scientifiche internazionali (Times, Science, Nature, etc.) ed è stata riportata con grande risalto anche in alcuni libri di larga diffusione da Felice FROIO ("Le mani sull'Università" per gli Editori Riuniti), Riccardo CHIAVERGE ("Cervelli d'Italia" per la Sperling & Kupfer Editori) e Goffredo LOCATELLI & Daniele MARTINI ("Tengo famiglia" per Longanesi Editrice). L'inchiesta, partita nel 1995, su denuncia dei Proff. Edoardo ARSLAN (Padova), Ettore CASSANDRO (Catanzaro),

Mario FABIANI (Roma) e Mario SANNA (Chieti), è stata inizialmente condotta dal P.M. romano Dott. Gianfranco MANTELLI, portò al rinvio a giudizio degli imputati in data 14/7/1995 (G.U.P. Dott. Giuseppe D'ARMA) e comportò una temporanea sospensione degli imputati dai pubblici uffici a parte del G.I.P. (Dott. Luigi FIASCONARO).

Quest'ultimo chiosa sulle pubblicazioni dei figli dei cattedratici vincitori nella maniera seguente: "Un rilievo sconcertante sulla produzione scientifica dei tre figlioli (Motta, De Vincenzi e Galletti, ndr) è costituito dalla constatazione che la maggior parte dei lavori sia stata effettuata negli istituti diretti dai rispettivi genitori, in collaborazione con aiuti ed assistenti di questi ultimi; l'instaurazione delle loro pubblicazioni riporta, infatti, il nominativo dei padri, a garanzia della qualità del lavoro stesso, nonché dell'effettiva partecipazione alla ricerca da parte degli autori. A tali considerazioni non si sottrae nemmeno il giovane Ottaviani, vincitore del concorso successivo".

Per l'inaudita gravità di tale vicenda sono state rivolte ai Ministri competenti (con MURST e Sanità in prima linea) varie interrogazioni parlamentari: De Notaris ed altri (Senato, 28/9/1995), Baiamonte ed altri (Camera dei Deputati, 17/11/1997), Figueilli ed altri (Senato, 25/11/1997 e 15/6/1999) e, più recentemente, Marino e Pagano (Senato, 28/11/2001), che richiedevano adeguati provvedimenti. Recentemente, infine, il Consiglio di Stato (Adunanza della II Sezione del 20/3/2002, presieduta dal Dott. Lucio VENTURINI), in risposta alla relazione n. B0291 del 24/1/

2002 del Ministero dell'URST, ha espresso la propria decisione (n. B0375/2002) con la quale conferma l'annullamento degli atti del concorso a cattedre di otorinolaringoiatria, bandito nel 1988, già disposto dalla Magistratura Penale con la citata sentenza della Corte di Cassazione.

Allo stato attuale, tuttavia, nonostante una Conferenza stampa del CIPUR presso l'Hotel Nazionale in Piazza Monte Citorio in Roma, nel corso della quale il nostro Presidente (Prof. Paolo MANZINI) ha chiesto al Ministro On. Letizia MORATTI di ottemperare a quanto disposto in via definitiva dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, non risulta che il Ministro abbia finora preso adeguati provvedimenti nei confronti dei commissari condannati e dei candidati "vincitori", addirittura neanche nei confronti di Gaetano MOTTA (che in base alla sentenza è stato giudicato da suo padre Prof. Giovanni MOTTA, che ha scritto di proprio pugno i giudizi dei commissari condannati).

Pubblichiamo, pertanto, in "esteso" la lettera che è stata scritta dal Prof. Giorgio MOLINARI di Padova e restiamo in attesa di ricevere risposte dal Ministro dell'URST (On. Letizia MORATTI), della Salute (On. Girolamo SIRCHIA) e della Funzione Pubblica (On. Franco FRATTINI) per conoscere il loro parere in merito ai provvedimenti che intendono prendere di fronte a tale complessa e sconcertante vicenda, come pure invitiamo i lettori ad inviarcene le loro opinioni in proposito al fine di aprire un dibattito sulle modifiche dell'attuale sistema concorsuale.

L. B.

Oggetto: Concorso a posti di Professore Universitario di ruolo (prima fascia), raggr. F1500 (Otorinolaringoiatria), bandito nel 1988.

Il sottoscritto, Prof. Giorgio Molinari, nato in Adria (RO) il 12/12/1934 e residente in Padova (CAP 35132) in Via Chevalier n° 6, candidato-bocciato al concorso a cattedre di Otorinolaringoiatria bandito nel 1988, presentato allo stesso con la qualifica di Professore Associato confermato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova, avendo ricevuto le Vs raccomandande (n° 2932 del 8/7/2002 e n° 2953 del 22/7/2002) ed avendo preso visione:

- della sentenza del Tribunale Penale di Roma (n° 4146/1996 del 7/6/1999).
- della sentenza della Corte di Appello (n° 1478/2000 dell'11/12/2000).
- della sentenza della Corte di Cassazione (n° 1732 del 5/11/2001).
- del parere-decisione del Consiglio di Stato (n° 375/2002 del 20/3/2002).

che qui si intendono integralmente trascritti in quanto in atti del M.U.R.S.T.

P R E M E T T E

- di non essersi costituito parte civile al processo penale di cui sopra e di non essere stato interrogato quale teste in quanto non era a conoscenza del procedimento penale in corso;

- di essere rimasto sconcertato ed avvilto dall'esito del concorso a cattedre del 1988, al punto di non avere neanche presentato la domanda a quello successivo (del 1992), che è stato anch'esso oggetto di sentenza penale;

- di essere a conoscenza che quanto riportato dalla sentenza penale in questione corrisponde effettivamente alla descrizione della situazione di fatto creatasi nell'ambito dell'otorinolaringoiatria italiana nel corso degli anni, ad opera di un ben identificato gruppo di cattedratici e di loro fiancheggiatori, per la spartizione

La lettera di Molinari

Inviata ai ministri Moratti, Sirchia, Frattini e Castelli, al capo dipartimento MURST e al procuratore capo della Repubblica di Roma

zione del potere accademico e la sistemazione dei loro figli;

- di rilevare come particolarmente eloquenti le seguenti affermazioni della Corte di Appello (sentenza confermata dalla Corte di Cassazione):

- (pag. 60) - "...(omissis)... agli imputati i quali, affetti da delirio di potere, erano convinti che il loro rango accademico li rendesse impunemente "legibus soluti", sicché disponevano saldamente nelle loro mani il potere di gestire illecitamente i concorsi, per la cura dei loro interessi personali e/o di famiglia, degli appartenenti al loro gruppo di potere, e che con la propria attività delittuosa unilateralmente violavano i diritti e calpestarono la dignità umana e professionale degli appartenenti sia all'opposto che al proprio gruppo di potere ed infine di coloro che erano rimasti privi di copertura per morte (o anche solo grave malattia) del "patron", con un cinismo autoritario che non tollerava limiti di sorta, a livelli inimmaginabili per la fantasia dell'uomo medio."

- (pag. 65) - "Invece, specie la commissione del concorso del 1988, in persona dei tre commissari Pezzarossa (segretario), Picceddu (presidente) e Conticello (che ne costituivano la maggioranza ed avevano quindi la possibilità di predeterminare il risultato finale), improntò il suo operare a criteri del tutto abnormi, strumentalizzando platealmente il pubblico ufficio per conseguire fini illeciti di soddisfazione di interessi sfacciatamente nepotistici e di rafforzamento del potere personale e della fazione di appartenenza; detti commissari, invece, delegarono di fatto la gestione e la direzione dei lavori concorsuali ad un soggetto estraneo alla commissione quale era il Motta."

- (pag. 67) - "...(omissis)... totale assenza di correttezza, di senectico, di rispetto della legge, propria di essi imputati e di cui trasudava l'intera vicenda."

- (pag. 72) - "Dall'esame globale di tutti gli elementi di prova emerge con abbondante certezza che tutti i giudizi individuali e collegiali dei tre commissari incriminati ed i verbali di commissione, nonché la relazione finale al Ministro, sono stati predisposti al di fuori dei regolari lavori di commissione sotto la guida di Molina, e passati una o più volte all'esame ed alla correzione del medesimo, che aveva dato il benepiloso definitivo all'intera documentazione dei lavori concorsuali."

lo illecite scelte a quelle che sarebbero dovute conseguire all'iter di legge che non ebbe affatto luogo."

- (pag. 75) - "Ma la regola della segretezza o riservatezza dei lavori di commissione inverte un pubblico concorso sembra essere totalmente sconosciuta al mondo accademico che ne occupa, visto che i lavori sono stati appaltati a soggetti estranei alla commissione, chiamando a lavorarvi alcuni candidati, subordinandoli ad evenienze che con le regole concorsuali non avevano nulla a che spartire, trattando e contrattando accordi a destra e a manca, chiedendo consigli ad amici e rettori, come si trattasse di comportamenti regolari, leciti e, secondo il Motta, addirittura commendevoli ed indice niente meno che di serietà."

- (pag. 81) - "...(omissis)... l'arbitrio, l'illegalità ed il falso coprono l'intero arco dei lavori concorsuali."
- (pag. 83) - "Nulla, neppure un atto è stato fatto secondo legge, nel caso che ne occupa per le ragioni suddette."
- (pag. 83) - "Va pure detto, con validità per tutti gli imputati, che il considerarsi possibile e normale che un commissario faccia proprio un atto valutativo (che la legge a lui solo demandava) proveniente da terzi estranei alla commissione..."

za, che va respinta con fermezza."

- (pag. 85) - "...(omissis)... imposizioni di figli di noti cattedratici predeterminati non solo a vincere comunque il concorso ma a conseguire la cattedra comoda e di prestigio nell'ateneo dove ancora impera il padre, è chiaro che il risultato del concorso è integralmente falsato e quello dell'88 anche del tutto falso."

- (pag. 87) - "...(omissis)... ricordando d'altro canto che le operazioni concorsuali, dopo una lunghissima stasi, si svolsero alla fine in pochi giorni, una volta esaurite le battaglie, le strategie e quant'altro di illecito organizzato dal Motta e dai suoi subordinati."

- (pag. 90) - "...(omissis)... la riproduzione fonica autentica della profonda ed amorale falsità che permeava condotta e personalità di tutti gli odierni imputati..."

- (pag. 91) - "...(omissis)... l'arroganza inenarrabile e l'inebriamento di poter di chi si riveniva impunemente legibus solutus."

- (pag. 101) - "...(omissis)... dinanzi al Motta bisognava quanto meno prostrarsi."
- (pag. 101) - "...(omissis)... dagli atti emerge, infatti, che il Motta era uno profittatore anche di malattie e morti di altri eminenti cattedratici che, lasciando per ragioni naturali meno affollato il campo, meglio gli consentivano di governare ad libitum la disciplina."

- (pag. 105) - "...(omissis)... come si apprende dalla viva voce di un commissario del concorso '92 - il Colletti - allorché vi era già una maggioranza pre-determinata - nella generalizzata mancanza di senso

continua a pag. 8

segue da pag. 7

della legalità, di senso etico, di coerenza e decoro da parte di tutti gli addetti al settore - sembra che fosse invalsa l'incredibile abitudine, per il commissario dissenziente o di minoranza, di adeguarsi al voto di maggioranza, rendendo così il giudizio unanime, con la sorprendente ed assurda motivazione di "doversi salvare il culo", altrimenti tutti i cattedratici italiani avrebbero visto in me la persona che denunciava una situazione anomala."

· (pag. 112) - "...(omissis)... può senz'altro affermare che si è avuto nella specie non una mera alterazione del principio della "par condicio" fra i concorrenti, ma la sua totale negazione, come si trattasse di un concorso svoltosi nella peggiore repubblica delle banane."

· (pag. 114) - "Motta è il fulcro, il gestore dei concorsi... (omissis)... il principale organizzatore e responsabile della delittuosa strumentalizzazione, a fini privati e di personale onnipotenza, di ben due concorsi universitari nel settore otorinolaringoiatrico. Le stesse dichiarazioni del Motta sono una totale confessione del ruolo illecitamente svolto nella vicenda, anche se l'imputato mostra di non rendersene conto accampando scuse e giustificazioni che, se non fossero capzose, devianti e mistificatrici, non potrebbero che essere definite puerili."

· (pag. 114) - "...(omissis)... essendo il Motta un Professor Universitario, medico specializzato, così come tutti i componenti della commissione '88, non si vede in base a quali altri titoli accademici in scienze letterarie e linguistiche egli potesse accompagnare una competenza grammaticale e sintattica tale da correggere pretesi errori di lingua italiana di suoi pari grado in fatto di studi, di cultura, di carriera e di professione; nel riconoscere che si trattava di un suo difetto avrebbe dovuto avere il buon gusto di esercitarlo semmai in famiglia e non dando libero sfogo alle sue tendenze letterarie su atti della p.a."

· (pag. 115) - "... (omissis)... evidenziava il Motta che i primi giudici non avessero capito, malgrado tre anni di dibattimento, il meccanismo che regolava i concorsi universitari e passava a spiegarlo nell'atto di appello. Opina la Corte che c'era e c'è ben poco da capire nelle tesi difensive del Motta se non che sono una somma di affermazioni errate in diritto e/o in fatto, ovvero assurde, talvolta semplicemente aberranti o ancora fuorvianti e capzose, e comunque tali di comodo per una posizione processuale indefendibile, tali e tanti erano e sono i chiari ed univoci elementi di responsabilità."

· (pag. 117) - "... (omissis)... Tale aberrante tesi di comodo, invece, evidente violazione e radicale sovvertimento di tutti i principi che regolano l'istituto del concorso pubblico, in particolare quelli del collegio perfetto, del segreto d'ufficio, della terzietà, dell'imparzialità e neutralità del giudizio, della par condicio tra i candidati etc. Eminentemente ingenuo è il tentativo di contrabbandare l'illecito penale elatante come scrupolosità ed indice di serietà."

· (pag. 119) - "... (omissis)... visione perversamente privatistica del pubblico potere da parte di chi non ha la più pallida idea di quali siano le regole, le leggi, l'etica del p.a.u. commissario di pubblico concorso."

· (pag. 123) - "... (omissis)... l'esistenza di un accordo politico per la spartizione delle cattedre."

· (pag. 124) - "... (omissis)... le significative, ampie e chiare accuse del teste Matzone. Costui era, infatti, nient'altro che uno dei numerosi candidati indotti con minacce dai vari imputati a ritirarsi dal concorso proprio per favorire Motta figlio, né si può pretendere che i capi d'imputazione riportassero per esteso, sin dalla loro originaria formulazione, la descrizione minuziosa delle plurimi e molteplici condotte delittuose poste in essere dall'imputato Motta, quali emerse all'esito di un lungo e molto serio dibattimento. Insinuare, poi, che il Matzone avesse reso quelle dichiarazioni accusatorie solo dopo che il

Motta figlio lo aveva denunciato per falso in relazione ad un'altra vicenda concorsuale, nel mentre non mina la credibilità e soprattutto la verosimiglianza delle accuse (che si inquadrano perfettamente nell'ambito della multiforme e provatissima attività delittuosa del Motta), dimostra al massimo che la parte del settore universitario otorinolaringoiatrico, gestita dalla famiglia Motta, con i delitti di falso ci conviveva."

· (pag. 125) - "... (omissis)... precisandosi quanto al Motta che nella presente vicenda di "strabilante" c'è solo la sua condotta criminosa."

· (pag. 127) - "... (omissis)... alla luce della pletrica quantità di prove che si rinvenivano in atti specialmente a carico del Motta):

· (pag. 138) - (l'imputato Catalano)... (omissis)... ammetteva di aver dato consigli paterni ad alcuni candidati di cui doveva solo valutare i titoli, senza dar manforte al Motta con l'avallare la posizione di strapotere e col rappresentarlo, per i napoletani e per tutta la categoria, come una vera e propria "disgrazia" contro la quale nulla era possibile concretamente fare e che fatalisticamente conveniva solo sopportare, convivendoci e variamente strisciando per terra al suo cospetto, senza mai contraddire il suo volere."

· (pag. 141) - "Quanto all'entità della pena, opina la Corte che quella irrogata sono delle pene palesemente miti, essendo il Tribunale partito dalla pena base minima ed avendo apportato speribili aumenti per la continuazione, malgrado la gravità e pluralità dei fatti, la molteplicità dei soggetti favoriti e di quelli danneggiati, lo sfacciato nepotismo e disprezzo di altri secoli che caratterizza la vicenda, l'enorme discredito procurato al mondo accademico nazionale ed al settore sanitario nazionale, verso i quali i delittuosi comportamenti dei personaggi che cantano non possono non aver alimentato la sfiducia."

· (pag. 142) - "Sicché, doverosamente differenziando, rispetto a tutti gli altri imputati, la ben più grave e diffusa responsabilità del Motta, soggetto altamente egocentrico, posseduto da un'incontenibile sete di potere e da una innata tendenza a miscelare e calpestare gli altrui diritti e la dignità umana e professionale degli altri appartenenti al settore che non siano suoi protetti; rittorso ed incapace di accettare la sola idea che ormai esistono delle regole a presidio della materia concorsuale ed a garanzia dell'indipendente sviluppo della carriera secondo i meriti; ancorato per ragioni di potere personale, non disgiunto da aspetti di venale interesse, e secondo la più vieta iconografia ad una visione del mondo accademico avestrate ed ottocentesca (alle soglie del terzo millennio ed in un Paese ormai dotato, bene o male, di intrinseca capacità di crescita civile e democratica) da considerare come un feudo baronale di famiglia, da strumentalizzare a suo libero arbitrio per sistemare primo e secondo figlio, pupilli, allievi ed altri suoi succubi, e tramite il quale conquistare i feudi vicini, per una gestione personale e da monarchia assoluta della disciplina; tutto ciò valutato, pena equa e proporzionata stimasi per detto imputato quella di anni 1 e mesi 8 di reclusione."

· (pag. 144) - P.Q.M.: - applica a Motta la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione; - conferma nel resto, condannando in solido alle spese del presente giudizio: Concittolò, Puxeddu, De Vincenziis, Colletti e Calcevo; - condanna in solido tutti gli imputati appellanti, escluso Catalano (decaduto), alle spese di parte civile in favore delle parti civili intervenute;

- dichiara la falsità del verbale conclusivo in data 17/2/1990 del concorso a cattedre di Professore Ordinario di Otorinolaringoiatria indetto con D.M. 4/8/1988. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza n° 1732 in data 5/11/2001). P. R. E. C. I. S. A.

- che i "vincitori" del concorso del 1988, in ossequio al citato disposi-

tivo del Consiglio di Stato, debbano rientrare immediatamente nei ruoli precedentemente ricoperti e nelle sedi accademiche alle quali offesero all'epoca della presentazione al concorso;

- che ciò si impone anche per osservare elementari norme di "par condicio" fra i candidati di allora che devono riconfermarsi fra di loro; - che debbano essere rimossi dalle funzioni primario tutti quei vincitori che hanno ricoperto tale carica apicale, dal punto di vista assistenziale, soltanto in ragione del concorso del 1988 e che non avevano, in tale epoca, conseguito l'adoneità nazionale a primario ospedaliero della specialità né l'anzianità di laurea per potervi concorrere (fra questi vi sono i tre figli dei cattedratici: Gaetano MOTTA, Marco DE VINCENZIIS e Francesco GALLETTI);

- che, per quanto riguarda la posizione del Prof. Gaetano MOTTA (figlio del Prof. Giovanni MOTTA, condannato ad 1 anno ed 8 mesi di reclusione, in via definitiva, per reati penali svolti in occasione di entrambi i concorsi a cattedra, del 1988 e del 1992), che attualmente ricopre le seguenti cariche (presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli):

o Professore di ruolo di prima fascia di Otorinolaringoiatria;

o Primario del Servizio Assistenziale di Otorinolaringoiatria;

o Direttore della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria;

o Direttore della Scuola di Specializzazione in Audiologia;

o Coordinatore del Diploma Universitario in Audioprotesi (in via di trasformazione in Corso di Laurea dal prossimo anno accademico); che tali cariche sono tutte conseguenti alla qualifica di Professore di ruolo di prima fascia e che non potrebbero essere legittimamente altrimenti ricoperte dallo stesso (in quanto prima del concorso a cattedra del 1988 il Prof. Gaetano MOTTA era Professore Associato (non confermato) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II di Napoli e, quindi, dipendente di un altro Ateneo. Ciò ha creato, e comporta ancora oggi, un indiscutibile danno di immagine, di carriera e di remunerazione dei colleghi in servizio attualmente presso la Seconda Università di Napoli, che potrebbero svolgere adeguatamente tali funzioni, e più precisamente:

o il Prof. Umberto BARILLARI (Professore Associato confermato del raggruppamento disciplinare MED 32);

o il Prof. Luigi D'ANGELO (Professore Associato confermato del raggruppamento disciplinare MED 32 - attualmente idoneo alla chiamata a Professore di ruolo di prima fascia a seguito di un concorso a cattedra bandito dall'Università di Catanzaro);

o il Prof. Adriano MAZZONE (Professore Associato confermato del raggruppamento disciplinare MED 31);

o il Prof. Carlo MESOLELLA (Professore Associato confermato del raggruppamento disciplinare MED 31);

- che anche altri Docenti del raggruppamento concorsuale MED 31, attualmente "idonei" a ricoprire i posti di Professore di ruolo di prima fascia (Prof. Giovanni ALMADORI e Gaetano PALUDETTI) continuano a prestare servizio quali Professori Associati in quanto non sono stati finora "chiamati" da alcuna Facoltà, laddove vi sono ancora i "vincitori" del concorso del 1988 in servizio;

- che alcuni dei "vincitori" del concorso a cattedre di otorinolaringoiatria bandito nel 1988 sarebbero attualmente "candidati" a vari concorsi a cattedre di Audiologia (MED 32) attualmente in itinere (Università di Napoli "Federico II", Catania e Messina); a tal proposito non si può non tener conto che tali candidati: o presentano un curriculum accademico da Professori di ruolo di prima fascia senza esser stati legalmente;

o allegano pubblicazioni a stampa effettuate, in questi ultimi anni, con vari collaboratori (aiuti, assistenti e specializzandi), nonché con l'uso di strutture ed attrezzature (delle Cliniche attualmente dirette), opportunamente che hanno avuto esclusivamente in virtù del concorso "vincente" nel 1988;

- che i cattedratici "condannati" (per i concorsi del 1988 e del 1992) ed i "vincitori" del concorso del 1988 "annullato" continuano, ancor oggi, a far parte dell'elettorato attivo e passivo, in quanto inclusi negli elenchi del MURST nei raggruppamenti Med 31 e Med 32; per tali motivi le elezioni di membri di commissioni effettuate di recente (tutte quelle dopo la sentenza della Corte di Cassazione) andrebbero annullate e ripetute;

- che non sono chiari i motivi che hanno spinto il MURST a non costituirsi parte civile al processo penale né i motivi che sostengono l'attuale mancata applicazione della sentenza penale della Corte di Cassazione e del parere-decisione del Consiglio di Stato;

R I C O R D A

- che vi sono alcune interrogazioni parlamentari (De Notaris ed altri, Senato 28/9/1995; Baiamonte ed altri, Camera dei Deputati 17/11/1997; Figliuzzi ed altri, Senato 25/11/1997 e 1999; Marino e Pagano, Senato 28/11/2001) che attendono ancora adeguate risposte dal MURST e dagli altri Ministeri aditi per vari aspetti di competenza;

- che la sentenza della Corte di Cassazione Penale (nella fattispecie addirittura avallata, dal punto di vista amministrativo, dal parere-decisione del Consiglio di Stato) comporta un obbligo, da parte del MURST, di esecuzione in quanto essa non può essere sospesa, neanche a causa di eventuali ricorsi alla sentenza della Corte di Cassazione, salvo casi di eccezionale urgenza, ritenuti tali dalla Corte con esplicita ordinanza (ex art. 625 bis c.p.p.), salvo incorrere in reati penali che giustificano l'involo della presente all'A.G. per opportuna conoscenza.

C H I E D E

- che il concorso in oggetto, annullato con sentenza della Corte di Cassazione e con parere-decisione del Consiglio di Stato, venga immediatamente annullato anche con decreto di caducazione da parte del Ministro dell'U.R.S.T., in quanto non si ravvisano gli estremi per l'esercizio del potere discrezionale di differimento degli effetti dell'annullamento d'ufficio;

- che, per effetto di tale decreto, i "vincitori" vengano rimossi "ipso facto" dal ruolo e dalle funzioni attualmente ricoperte, ritornando a quelle precedentemente svolte sia come carica che come amministrazione di appartenenza prima del concorso del 1988;

- che il concorso venga nuovamente espletato, in tempi ragionevolmente brevi (dopo aver chiarito i punti da me precedentemente indicati), in ossequio ad elementari norme di legalità;

- che il sottoscritto venga ammesso a partecipare alla rinnovazione del concorso a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia di otorinolaringoiatria (raggr. F1500), bandito nel 1988;

- che gli atti processuali in oggetto vengano notificati d'ufficio alla Corte dei Conti per la valutazione della rivalsa erariale nei confronti dei cattedratici condannati per reati commessi in occasione di entrambe le tornate concorsuali (del 1988 e del 1992);

C H I O S A

chiedendo conferma a M.U.R.S.T. se risponda al vero che: - la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Messina abbia bandito un concorso per un posto di ruolo di prima fascia di Audiologia (MED 32) al quale si sarebbero presentati i figli del Prof. Cosimo GALLETTI (Francesco) e del Prof. Giovanni MOTTA (Gaetano) al fine di riottenere l'adoneità alla prima fascia in disciplina affine; recentemente andrebbe verificata l'attendibilità che al concorso per un posto di ruolo di seconda fascia di otorinolaringoiatria, bandito sempre dall'Università di Messina (Suppl. Ord. alla G.U. n°

30 del 14/4/2000) abbiano vinto i Dottori Bruno GALLETTI (figlio di Cosimo e fratello di Francesco) e Sergio MOTTA (figlio di Giovanni e fratello di Gaetano), la cui vittoria era stata preannunciata nella sentenza della Corte di Appello di Roma; - la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari abbia nominato il Prof. Paolo PUXEDDU (Presidente della Commissione del concorso a cattedre del 1988), membro designato per un concorso ad un posto di ricercatore di otorinolaringoiatria (MED 31) nella II sessione del 2002; evidentemente egli è rite-

nuto la persona più idonea (in quanto nemmeno sospeso attualmente dalle funzioni).
N O T I F I C A
di riservarsi la possibilità di azioni legali a tutela di tutti i propri diritti, passati, presenti e futuri, in relazione ai documenti subiti da quelli su-
bendi, morali e materiali, con particolare riguardo per quelli relativi all'immagine, alla professione ed alla progressione di carriera, con conseguenti ingenti danni di natura patrimoniale.

Con i più vivi ossequi
Prof. Giorgio MOLINARI

CIPUR

Coordinamento Interse di Professori Universitari di Ruolo

CONVEGNO

Riformare la riforma?

Rimini, 26 - 27 settembre 2002
Hotel Waldorf
Viale Vespucci, 28 - 47037 Rimini

Comitato Organizzatore:
Prof. Paolo Manzini (PD), Alberto Incanorato (NA), Roberto Andreoli (MO), Nino Luciani (BO), Vittorio Mangione (PR), Clemente Crisi (FI), Marcello Scalzo (RM), Carlo Pellegrino (PG), Giuseppe Ingrassia (PA), Vittorio Ferraro (RM), Francesco Sorrentino (CT)
Segreteria Organizzativa: Cristina Baldoni - Maria Gabriella Fabrizi
Cipur, Via Tili, 58 - 06127 Perugia - e-mail: cipur@tin.it

Sulla lettera del prof. Baggio

Su una delicata faccenda che riguarda la Facoltà di Medicina di Padova, Università Oggi ha pubblicato nello scorso numero (pag. 8) una lettera del Prof. Baggio, ed un avviso che la rivista offriva ampio spazio di replica a chiunque dissentisse dalle affermazioni riportate nella lettera. L'unica notizia che ci risulta sinora pervenuta in Redazione è quella che riportiamo, qui sotto, senza commenti.

Paolo Manzini

Interrogazione a risposta in commissione

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministro della Salute.

Per sapere - premesso che:

· nell'anno 2000 si è conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura della figura di "Professore Universitario di ruolo di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare Nefrologia", indetta dall'Università di Brescia con Decreto Rettorale n. 1073 del 25 Luglio 2000;

· risulta all'interrogante che un candidato, poi risultato tra i tre idonei vincitori del concorso, nel tentativo di ingannare la Commissione giudicatrice avrebbe riportato nel suo curriculum - corredato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - un alterato profilo di alcuni suoi titoli didattici, scientifici ed assistenziali;

· l'attività didattica svolta è per legge "titolo da valutare specificamente nelle valutazioni comparative" ed al riguardo il candidato in questione, al fine d'accredere la propria credibilità scientifica avanti la Commissione, avrebbe elencato i propri lavori alterando deliberatamente la natura delle proprie pubblicazioni;

· né le Autorità Accademiche né la Procura di Padova, anche se informate dettagliatamente e ripetutamente dei fatti, sono mai intervenute su tale vicenda. Quali iniziative normative intenda adottare onde ristabilire nella forma la certezza del diritto, per ed a tutela di tutti gli appartenenti alla classe medico-scientifica giusconsiderando tra questi coloro che, onestamente, con quotidiana abnegazione ed in dignitoso silenzio, prestano la propria opera professionale nei campi della medicina sia essa intesa come clinica o come ricerca.

On. Andrea Colasio